

DELIBERA N. 606/20/CONS

**DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L.
(EMITTENTE CANALE ITALIA 83) PER LA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 32 COMMA 5
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEGLI
ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO
DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL'HATE SPEECH
APPROVATO CON DELIBERA N. 157/19/CONS
(CONT. 31/20/DCA N°PROC. 2777/AV)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 32, comma 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS recante *“Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante *“Regolamento concernente l’accesso ai documenti”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTO l'atto di contestazione n. 31/20/DCA - N° PROC. 2777/AV, notificato in data 5 ottobre 2020, con il quale il Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi ha contestato alla società Canale Italia S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech allegato alla delibera n. 157/19/CONS per aver utilizzato espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, nel corso della trasmissione "Notizie Oggi" condotta dal Sig. Vito Monaco, andata in onda il giorno 27 maggio 2020;

VISTA la memoria difensiva, pervenuta in data 16 ottobre 2020 (prot. n. 0426860) con la quale la società Canale Italia S.r.l. ha rilevato, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- non è stato violato né l'articolo 32, comma 5, del d.lgs n. 177/05 né gli articoli 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della dignità umana;
- l'episodio, menzionato nell'atto di contestazione in oggetto, si riferisce a una trasmissione andata in onda il 27.05.2020 sull'emittente televisiva Canale Italia 83 e le affermazioni del conduttore Vito Monaco *"sono tali da ingenerare equivoci in subjecta materia. Soprattutto se decontestualizzate rispetto al senso del discorso più generale e del significato più autentico del pensiero espresso e delle parole impiegate, nell'occasione, dal giornalista Vito Monaco. Infatti, l'argomentare del conduttore non era indirizzato verso un gruppo religioso o contro una minoranza etnica, ma semmai era volto a stigmatizzare il progetto di utilizzo improprio di un edificio pubblico (teatro-congressi) sito nel pieno centro dell'agglomerato termale e turistico"*.
- il conduttore ha manifestato *"un giudizio fortemente critico rispetto alla decisione di alterare la destinazione di un bene comunale [...] convertendolo in un possibile ritrovo deputato alla somministrazione e al consumo di alimenti e vivande [...] in tutto ciò, alcun rilievo riveste l'estrazione etnica ovvero l'orientamento religioso della comunità cui verrà affidata la gestione del centro congressi. Per quanto riguarda questo aspetto, Vito Monaco si è limitato (giustamente) a fornire l'informazione (corretta) sull'identità dei soggetti cui potrebbe essere assegnata la "governance" del teatro in questione. Egli ha semplicemente comunicato, da un lato la loro nazionalità (nigeriana) e, dall'altro, la loro fede religiosa (cattolica) così come avrebbe parimenti fatto se i protagonisti della vicenda fossero appartenuti ad un altro gruppo etnico o ad una differente nazionalità ovvero ad una diversa comunità religiosa"*;
- *"La prova che non ci fosse alcun intento offensivo (né tantomeno foriero di odio etnico, razziale o religioso) è proprio nelle parole impiegate dal giornalista al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione politica del proprio discorso: "Vedere fuori, al di là del colore della pelle, ma questi diversamente bianchi"*;
- la circostanza che il conduttore intendeva biasimare era *"il cambiamento di destinazione d'uso di un immobile pubblico e non la sua attribuzione a un gruppo etnico piuttosto che a un altro, oppure all'una invece che all'altra cerchia religiosa"*

- *“le frasi di cui alla trasmissione in oggetto potranno essere, al più, criticate per una scelta semantica discutibile, ma non certo considerate alla stregua di un attentato alla dignità della persona o di un incitamento all’odio”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 *“I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d’informazione e la libertà di espressione di ogni individuo, sono tenuti ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell’ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo al rispetto del principio di non discriminazione, affinché sia garantita la dignità della persona”;*

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Regolamento stabilisce che *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona”;*

RILEVATA l’esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell’informazione e l’assenza di discorsi d’odio: la Corte europea dei diritti dell’uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

RITENUTO che le espressioni utilizzate dal conduttore Vito Monaco nel corso del programma *“Notizie Oggi”* andato in onda il 27 maggio 2020, nella parte dedicata alla questione del possibile affidamento di un teatro di Abano Terme ad un’organizzazione cattolica ed in particolare le affermazioni di seguito riportate: *“quello che sta accadendo nella città di Abano Terme, c’è un teatro congressi [...] io lotterò perché questo non accada [...] perché non venga dato in gestione a [...] un gruppo di cattolici, un gruppo di nigeriani, sarebbe la fine [...] lo dico a tutti i cittadini, cercate di essere uniti perché non si può lasciare in mano a queste persone un teatro congressi, in*

pieno centro di Abano Terme [...] dovrebbe essere luogo di cultura [...] invece immaginate un domani, visto che questi fanno anche da mangiare [...] vedere fuori, al di là del colore della pelle, ma questi diversamente bianchi fuori a ricevere pasti da questa organizzazione cattolica in centro di Abano” siano suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO che le espressioni utilizzate, e segnatamente le affermazioni proferite dal Sig. Vito Monaco nel corso del programma in questione riferendosi ai “*diversamente bianchi*” siano chiaramente denigratorie e tali da offendere e ridicolizzare un determinato insieme di persone attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale (“*diversamente bianchi*”);

RITENUTO che tali affermazioni (“*lo dico a tutti i cittadini, cercate di essere uniti perché non si può lasciare in mano a queste persone un teatro congressi, in pieno centro di Abano Terme [...] dovrebbe essere luogo di cultura [...] invece immaginate un domani, visto che questi fanno anche da mangiare [...] vedere fuori, al di là del colore della pelle, ma questi diversamente bianchi fuori a ricevere pasti da questa organizzazione cattolica in centro di Abano*”) non in relazione alla destinazione d’uso del bene oggetto della medesima, ma in relazione al biasimo connesso alle caratteristiche etniche e culturali delle persone additate all’attenzione dei cittadini, siano suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, conseguentemente, che l’episodio occorso nella puntata in questione rilevi ai fini dell’applicazione dei principi sanciti dall’art. 32 comma 5 del D.lgs n. 177/2005 come declinati negli artt. 3 e 4 del “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech*”;

ESAMINATE le controdeduzioni svolte dalla società Canale Italia S.r.l. nella memoria pervenuta il 16 ottobre 2020;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni presentate dalla società Canale Italia in quanto la condotta oggetto di contestazione e, segnatamente, le affermazioni proferite dal Sig. Vito Monaco nel programma “*Notizie Oggi*” del 27 maggio 2020 appaiono contrarie ai principi sanciti dall’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 157/19/CONS;

RITENUTO, in particolare, che non possa trovare accoglimento quanto rilevato dalla società Canale Italia secondo cui il conduttore “*intendeva biasimare [...] il cambiamento di destinazione d’uso di un immobile pubblico e non la sua attribuzione a un gruppo etnico piuttosto che a un altro, oppure all’una invece che all’altra cerchia religiosa*” in quanto le affermazioni proferite non si riferiscono soltanto al possibile cambiamento della destinazione del teatro congressi ma anche a coloro ai quali il teatro stesso potrebbe essere affidato (*non si può lasciare in mano a queste persone un teatro*

congressi, in pieno centro di Abano Terme [...] invece immaginate un domani, visto che questi fanno anche da mangiare [...] vedere fuori, al di là del colore della pelle, ma questi diversamente bianchi fuori a ricevere pasti da questa organizzazione cattolica in centro di Abano”) e possono generare pregiudizio nei confronti delle persone che vengono associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona;

RITENUTO pertanto che nel corso della trasmissione “*Notizie Oggi*” andata in onda il 27 maggio 2020 non sia stato assicurato il rispetto dei principi e delle disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento, per assicurare il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio, come definite alla lett. n) dell’art. 1 del Regolamento;

RITENUTA sussistente la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, per l’utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, altresì, che le espressioni utilizzate dal Sig. Vito Monaco nel corso del programma in questione integrino violazioni particolarmente gravi delle predette norme per il contenuto denigratorio e offensivo delle espressioni medesime con riferimento ad un determinato insieme di persone individuate attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, a non reiterare la condotta illecita;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DIFFIDA

la società Canale Italia S.r.l., esercente l’emittente televisiva Canale Italia 83, con sede in Rubano (PD) alla via Pacinotti n. 18, a non reiterare la condotta illecita consistente nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'osservanza della presente diffida.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

Il presente atto è notificato alla società Canale Italia S.r.l. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone